

ritenuto che il ricorso è infondato;

che, infatti, la società ricorrente in sostanza prospetta l'erronea applicazione non d'una norma di legge, ma d'un criterio pretorio di liquidazione del danno morale sofferto dai familiari della vittima di lesioni personali;

che la liquidazione di tale danno è ampiamente equitativa ex art. 2056 c.c. e rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità salvo il caso di irrazionalità manifesta, certamente non sussistente nel caso di specie;

che pertanto, non avendo il giudice di merito l'obbligo di utilizzare, per la liquidazione del danno in esame, questo o quel criterio prestabilito, nemmeno gli si può imputare di non essersi scrupolosamente attenuto alle prescrizioni d'una "tabella" di fonte giurisprudenziale;

che comunque - lo si rileva *ad abundantiam* - la società ricorrente muove da un presupposto indimostrato, e cioè che la "tabella" diffusa dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno morale sofferto dai familiari di persona infortunata preveda un obbligatorio abbattimento proporzionale al numero dei familiari della vittima primaria;

che ciò non è esatto, in quanto la suddetta tabella (allegata dalla ricorrente) prevede una riduzione del risarcimento non già in funzione del numero dei familiari della vittima primaria, ma in funzione del numero dei familiari "tenuti all'assistenza", evidentemente sul duplice presupposto che: a) la vittima non sia in grado di badare a se stessa; b) il "peso morale" dell'assistenza a persona invalida decresca se, in presenza di più assistenti, si riduca l'impegno orario richiesto a ciascuno di loro;

che nel caso di specie non ricorre con evidenza il primo requisito, né comunque risulta mai accertato che la vittima



primaria benefici dell'assistenza di altre persone oltre la moglie,
sicché correttamente il giudice di merito ha escluso l'abbattimento;
che l'infondatezza del ricorso rende irrilevante l'omessa
notifica dell'impugnazione al responsabile civile;

p.q.m.

propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
proc. civ..

Si comunichi ai difensori delle parti

Roma, il 31/03/2025

Il Consigliere
Marco Rossetti

